

Alla VI Commissione Consigliare della Regione Lombardia

VIcommissione@consiglio.regione.lombardia.it

c.a. Dr.ssa Moscato

19.01.2026

Oggetto : PLP n. 9 di iniziativa consiliare “Disposizioni in materia di localizzazione degli impianti di discarica nelle aree di confine interregionale”

Le note presenti intendono presentare alcune considerazioni in merito al PLP in oggetto, principalmente per “sondarne” le motivazioni rispetto alla normativa vigente in materia e quindi quali “impatti” legislativi e attuativi possono essere riferiti in relazione alla sua applicazione.

Più che un giudizio di merito sulla proposta si intende evidenziarne aspetti critici che necessitano di approfondimenti o comunque da tenere in conto da parte dei consiglieri chiamati a esprimere valutazioni in sede di Commissione come di Consiglio Regionale.

Quanto sopra partendo dalle motivazioni esplicitate del PLP ovvero che la collocazione di impianti di discarica *“in prossimità dei confini amministrativi regionali può determinare rilevanti impatti ambientali, sanitari e socioeconomici che travalicano i limiti territoriali della singola Regione” e quindi con l’obiettivo di “introdurre un principio di cooperazione interistituzionale e di responsabilità condivisa nella pianificazione, superando logiche unilaterali e prevenendo conflitti tra regioni”*.

1. PLP e contesto tecnico-normativo regionale

La Regione Lombardia ha previsto con *“l’art. 32 della l.r. n. 11/2024 che: “Nelle more dell’individuazione nel Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l’aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025”* (il neretto è nostro).

La questione è in corso di definizione nell’ambito della VAS (ID 143040) inerente proposte di modifiche dei criteri localizzativi del vigente PRGR (DGR 3042 del 16.09.2024), nella relazione ambientale si indica infatti che *“si propone di introdurre un nuovo criterio che preveda che, nelle aree entro 10 km dal confine regionale, vengano valutati e considerati i criteri localizzativi definiti dalle Regioni confinanti nella loro programmazione in tema di gestione di rifiuti e vengano applicati come penalizzanti alle istanze relative a discariche, prevedendo, quindi, l’introduzione di specifiche misure di mitigazione – compensazione.”*

2. PLP e normativa nazionale

Il PLP proposto appare finalizzato a ottenere una “reciprocità” del criterio aerale in discussione in Lombardia, per tutte le regioni.

Da un punto di vista legislativo, il richiamo all’art. 117 della Costituzione, nel caso di specie determinerebbe una richiesta da parte della Regione Lombardia allo Stato Italiano per definire obblighi per tutte le altre regioni ovvero si richiede una norma che limiti la legislazione concorrente oggi vigente nei confronti delle Regioni. Una direzione opposta rispetto alle iniziative in materia di autonomia differenziata e, da ultimo, alla preintesa sottoscritta dal Presidente della Regione Lombardia il 18.11.2025. L’art. 199 del dlgs 152/06 tra i criteri con cui le Regioni redigono i Piani regionali di gestione dei rifiuti, vi sono quelli per definire i criteri localizzativi – idonei/non idonei – a cura e responsabilità delle singole regioni. Il PLP pertanto andrebbe a modificare in senso restrittivo, rispetto ai poteri/competenze attuali delle regioni, la definizione dei suddetti criteri localizzativi definiti in Lombardia nell’ambito delle norme tecniche attuative del PRGR.

Nella relazione non si evidenziano specifiche criticità della normativa vigente applicabile ovvero per quale motivo le diverse norme in materia di confronto, informazione e partecipazione - tra diverse regioni ove le rispettive pianificazioni possano avere effetti su quelle confinanti- non siano idonee a trattare in modo adeguato la criticità sollevata dai presentatori del PLP.

Un esempio in tal senso è proprio la VAS sulla modifica del PRGR della Lombardia che vede tra i **“Soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati: (...)**

•Regioni e Province Autonome confinanti: Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano” .

Rispetto alle pianificazioni, non solo quelle riferibili ai rifiuti, vige infatti la normativa di VAS che obbliga la singola regione a coinvolgere e considerare le valutazioni delle regioni confinanti sui possibili effetti vicendevoli delle scelte pianificatorie/previsionali.

L’art. 30 del dlgs 152/06 tratta la questione dei possibili impatti interregionali sia della pianificazione - sottoposte a VAS (tra cui la programmazione in materia di rifiuti) - che delle singole opere – sottoposte a VIA (tra cui le discariche).

Il comma 2 prescrive *“Nel caso di piani e programmi soggetti a VAS, di progetti di interventi e di opere sottoposti a VIA di competenza regionale nonché di impianti o parti di essi le cui modalità di esercizio necessitano del provvedimento di autorizzazione integrata ambientale con esclusione di quelli previsti dall'allegato XII, i quali possano avere impatti ambientali rilevanti ovvero effetti ambientali negativi e significativi su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.”*

Sotto questo profilo dovremmo ritenere che il PLP vuole rendere più “ incisive” le norme esistenti in materia – per quanto riguarda le discariche – introducendo un divieto generalizzato e su questo fondare delle intese “derogatorie” obbligatorie tra regioni confinanti interessate, “intese” non esplicitamente previste nel dlgs 152/06 – ferma la garanzia della informazione e la partecipazione interistituzionale - se non quando (comma 1 art. 30) le opere siano “localizzate” su più regioni.

3. Tipologia di impianti oggetto del PLP

Come accennato la proposta si rivolge esclusivamente alle discariche e non ad altre opere – oggetto di pianificazione, anche oltre il tema rifiuti – anche se risulta evidente che anche altri impianti possano avere impatti di estensione e entità tali da interessare ambiti di più regioni, in funzione della vicinanza con i confini amministrativi.

Basti pensare agli impianti di incenerimento o più generalmente di combustione, di rifiuti come di altri combustibili, oppure impianti di trattamento chimico-fisico di rifiuti in particolare con caratteristiche di pericolosità.

Anche il riferimento generalizzato alle discariche appare andare oltre rispetto a quelli previsti nella proposta di modifica del PRGR in corso di VAS. In quest'ultimo caso si tratta di introdurre un criterio penalizzante regionale (e quindi non un "divieto derogabile") per la loro localizzazione entro il buffer di 10 km dai confini regionali considerando *"i criteri localizzativi per la specifica tipologia di impianto, che sarebbero applicabili nella Regione o Provincia Autonoma prossima alla discarica"*.

Nell'ambito delle previsioni specifiche, sempre nella proposta di modifica in procedimento, si richiede al proponente di definire proposte di mitigazione/compensazione che andranno *"valutate nell'ambito delle istruttorie valutative ed autorizzative, anche con il coinvolgimento degli enti locali interessati nella Regione o Provincia Autonoma confinante"*.

E' infatti pacifico che gli impatti, in particolari quelli relativi alla qualità dell'aria, sono influenzati dalla tipologia di rifiuti conferiti e quindi alla classificazione della discarica (per inerti, non pericolosi e pericolosi), altrettanto pacifico che l'impatto principale e su cui si soffermano le norme sulle caratteristiche progettuali e costruttive di questi impianti di smaltimento è rappresentato dai possibili effetti sul sottosuolo e sulle falde idriche. Aspetto, quest'ultimo, che non risulta essere quello che motiva la proposta di PLP in esame.

In proposito è opportuno rammentare che le NTA del PRGR definiscono "distanze minime dagli ambiti residenziali" e "dalle funzioni sensibili" variabili a seconda dell'impianto e della tipologia di rifiuti. Per le discariche tali distanze arrivano a non oltre 1.000 metri mentre per gli inceneritori la distanza minima è variabile in funzione delle valutazioni meteoclimatiche della zona (e della taglia dimensionale dell'impianto) ma certamente non arriva a 10 km (e si tratta di distanze sempre derogabili in relazione a "condizioni sito specifiche").

Quanto sopra per evidenziare da un lato la esistenza di ulteriori opere (nuove e/o come ampliamento di impianti esistenti) altrettanto se non più impattanti in termini di estensione aerale e quindi altrettanto se non di più interessate a questioni interregionali, sia la non esplicita motivazione tecnico-ambientale della scelta del parametro dei 10 km dai confini rispetto ad altri criteri e/o altre distanze.

L'entità dell'impatto relativo alle discariche è anche, pur indirettamente, espresso dalle proposte di modifica delle NTA del PRGR nella parte dedicata alla definizione di elementi compensativi/mitigativi di impianti autorizzabili ("derogabili" rispetto ai criteri escludenti) nell'ambito del buffer di 5 km dalle aree SIN presenti in regione in presenza di aree di pregio agricolo vitivinicolo DOC e DOCG come pure con caratteristiche agricole particolari.

Il capitolo 1.6.7 bis, introdotto nella proposta di modifiche delle NTA del PRGR, ritiene adeguati – “sulla base degli esiti delle valutazioni preliminari” - interventi di mitigazione, validi anche per le discariche, costituiti da fasce di mitigazione di “almeno 50 metri” di “elementi naturaliformi” e in grado di arricchire la biodiversità – nel caso di aree DOC/DOCG – di entità diversificata rispetto all’ambito di contesto di previsione del singolo impianto.

Quindi si ritengono sufficienti, in generale e per rimanere al tema discariche, interventi di mitigazione che riguardano ambiti immediatamente nei pressi del perimetro dell’opera, dimensionalmente ridotti rispetto alla proposta di divieto di un buffer di 10 km dai confini interregionali.

In conclusione si rileva, pur rimanendo al tema discariche, una “sproporzione” tra la proposta di “tutela” contenuta nel PLP e quella che rimarrebbe la “ordinaria” considerazione di interventi – impianti – analoghi o identici ma all’interno della regione e anche in ambiti caratterizzati da produzioni agricole di pregio.

Rimando disponibile per ulteriori approfondimenti.

Distinti saluti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Caldiroli', with a stylized, flowing script.

Marco Caldiroli

Tecnico della Prevenzione dell’Ambiente e dei Luoghi di Lavoro – Presidente di Medicina Democratica ETS